

Sfratti, le linee operative del comune

Pubblicato: Giovedì 25 Febbraio 2010

Di fronte ad una problematica, quella degli sfratti, per il momento ancora latente ma che potrebbe manifestarsi con riflessi pesanti, sotto il versante economico e sociale, per i Servizi Sociali, l'Amministrazione Comunale ha deciso di adottare adeguate linee operative. Delicato è infatti il rapporto con gli inquilini che, subendo uno sfratto, si rivolgono ai Servizi Sociali del Comune confidando sempre e comunque in una presa in carico del loro problema da parte dell'Amministrazione. Da qui la necessità di individuare una procedura ben precisa da seguire.

In sostanza, qualora ci si trovi di fronte ad una situazione non preventivamente esaminata, questa non potrà che essere affrontata dai Servizi Sociali se non in via contingente, garantendo una soluzione provvisoria (in genere presso la Casa dell'Accoglienza per un periodo che non può superare i 15 giorni) per cercare di mettere in moto quei meccanismi di sostegno (famigliari, ecc.), così da potere attivare le risorse personali dell'interessato. Derogare da questa linea costringerebbe l'Amministrazione ad assumersi un onere assolutamente insostenibile.

Solo in caso di abbandono morale e materiale di minori vi è il dovere, da parte dell'Amministrazione, di intervenire ai sensi dell'articolo 403 del Codice Civile, analogamente si interverrà solo in presenza di fragilità conclamate.

Tenuto conto che lo sfratto, in considerazione dei tempi che intercorrono tra l'intimazione e l'effettiva esecuzione del provvedimento, non deve essere trattato come emergenza né come urgenza.

Pertanto, il cittadino che si trovi ad affrontare uno sfratto potrà rivolgersi ai Servizi Sociali seguendo la normale procedura di accesso, contando cioè l'assistente sociale di riferimento oppure rivolgersi al POIS (Porta Informativa Servizi Sociali) qualora non sia già in carico ai Servizi Sociali.

Per meglio conoscere la situazione, l'assistente sociale acquisisce le seguenti informazioni: a che punto è la procedura di sfratto (intimazione, convalida, atto di precetto, esecutività); se non è ancora giunta la convalida verificare se è stato richiesto il termine di grazia e, in caso contrario, dare indicazione perché venga richiesto; verificare se è stata presentata domanda di alloggio ERP (Edilizia residenziale Pubblica), accertandone i requisiti ed il relativo punteggio in graduatoria; se è stata presentata domanda di sostegno affitti.

Se esistono i requisiti per potere ottenere un alloggio ERP, è allora necessario sincronizzare i tempi con il Tribunale per arrivare ad un'assegnazione evitando lo sfratto esecutivo. Se invece si è nell'impossibilità di ottenere un alloggio ERP, è possibile sostenere l'utente nella ricerca di un alloggio privato utilizzando risorse economiche varie (buono fragilità, fondo affitto, ecc.).

I Servizi Sociali non sono tenuti ad intervenire sugli sfratti in quanto tali. Se però l'ufficiale giudiziario rileva una situazione di stato di abbandono o di grave pregiudizio comprovato a carico di minori, anziani, persone comunque non autosufficienti, solo in questo caso i Servizi

Sociali del Comune possono intervenire attivando il pronto intervento, previa denuncia di reato a carico dei responsabili dello stato di abbandono.

(a cura dell'ufficio stampa comune di Cremona)

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it

